



Documento di seduta

B8-0252/2016

17.2.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
(2016/2540(RSP))

Paul Brannen

a nome del gruppo S&D

Risoluzione del Parlamento europeo sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri (2016/2540(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione della Commissione, del 4 febbraio 2016, sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri,
- visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,
- visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE sulle misure nei settori veterinario e fitosanitario,
- visto l'articolo 169 TFUE sulle misure in materia di protezione dei consumatori,
- visto l'articolo 13 TFUE, il quale sancisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
- visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia¹ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013²,
- vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE³,
- vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale⁴,
- viste le conclusioni della 3050^a sessione del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 29 novembre 2010 relativamente al benessere di cani e gatti,
- visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro

¹ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

² GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.

³ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2014)0381.

commercio¹,

- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione²,
 - visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive³,
 - vista la dichiarazione comune sul benessere degli animali, firmata il 14 dicembre 2014 da Danimarca, Germania e Paesi Bassi,
 - vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica⁴,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la Commissione ha finanziato uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali;
- B. considerando che organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari hanno messo in evidenza un crescente commercio illegale di animali da compagnia, che è collegato alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità e comporta diffuse violazioni del regime di trasporto degli animali di compagnia, l'elusione dei controlli e la falsificazione di documenti;
- C. considerando che, nonostante i recenti progressi, permangono profonde preoccupazioni quanto alle informazioni fornite nei passaporti per animali da compagnia, in particolare riguardo alla possibilità di dimostrare la correttezza dell'età indicata per un determinato animale;
- D. considerando che gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale sono spesso allevati scorrettamente, hanno avuto una socializzazione scarsa e sono maggiormente esposti al rischio di malattie;
- E. considerando che la maggioranza degli Stati membri ha già istituito prescrizioni di qualche tipo per la registrazione e/o l'identificazione degli animali da compagnia; che nella maggior parte dei casi queste banche dati non sono ancora collegate a una banca dati dell'UE, il che ostacola la piena tracciabilità degli animali da compagnia in caso di movimenti transfrontalieri;

¹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

² GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.

³ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2015)0197.

- F. considerando che il commercio illegale di animali selvatici costituisce a livello mondiale una delle attività più estese della criminalità organizzata transnazionale;
- G. considerando che la fuga di animali esotici o selvatici in un ambiente privo dei loro nemici naturali può comportarne la diffusione incontrollata, con ripercussioni per l'ambiente, la sanità pubblica e l'economia;
1. pone l'accento sull'importante ruolo degli animali da compagnia nella vita di milioni di persone e famiglie in tutta l'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter circolare nell'Unione con i propri animali in modo sicuro e controllato;
 2. accoglie con favore i miglioramenti apportati al regime di trasporto degli animali da compagnia dal regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare le nuove caratteristiche di sicurezza del passaporto per animali da compagnia;
 3. prende atto con preoccupazione degli elementi presentati da organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari a chiara dimostrazione dei crescenti abusi del regime di trasporto degli animali da compagnia, che viene illecitamente utilizzato a fini commerciali;
 4. invita la Commissione ad adottare misure risolutive ed efficaci per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia, inclusi gli animali selvatici tenuti come animali da compagnia;
 5. ritiene che l'esistenza di sistemi compatibili relativamente alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per i cani (*Canis lupus familiaris*), i gatti (*Felis silvestris catus*) e gli animali selvatici tenuti comunemente come animali da compagnia ridurrebbe le possibilità di falsificazione dei documenti e di commercio illegale, tutelando dunque la sanità pubblica, la salute animale e la biodiversità, e garantirebbe un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;
 6. invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, ad adottare senza indugio un atto delegato per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 di tale regolamento, prescrizioni compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione dei cani (*Canis lupus familiaris*) e dei gatti (*Felis silvestris catus*);
 7. invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, a valutare l'adozione di atti delegati per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 di tale regolamento, prescrizioni compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione dei seguenti animali da compagnia, di cui all'allegato I del regolamento medesimo: rettili, volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli domestici, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.